

(N. 2903)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953
(V. Stampato N. 3202)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonchè degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate del personale dipendente dalle Provincie, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate.

Art. 3.

Per i richiami del personale indicato negli articoli 1 e 2 determinati da esigenze militari di carattere eccezionale resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per i rapporti di lavoro degli operai i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si ap-

plica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso Codice.

Art. 5.

Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro, per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni dalla data di invio in congedo se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese e non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Il lavoratore che, senza giustificato impedimento, non si metta a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati è considerato dimissionario.

Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi o aziendali di lavoro.

Art. 6.

Il privato datore di lavoro che contravenga alla presente legge è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000 per ogni persona cui si riferisce la contravvenzione.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli Ispettori del lavoro.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.